



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
e famiglia
Area Agenzia regionale per il lavoro
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

CONVENZIONE di programma

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68

TRA

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** - AREA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO con sede in Trieste, Via San Francesco n. 37, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata semplicemente "Regione" rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Bosco, nata a Napoli (NA) il 13.11.1959, in qualità di responsabile delegata di Posizione Organizzativa Collocamento Mirato, domiciliata per la carica a Trieste, in Via San Francesco n. 37.

E

L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA con codice fiscale 06363391001, di seguito denominata "Datore di lavoro", con sede legale a Roma in Via Cristoforo Colombo n. 426/c/d e diverse sedi operative in Friuli Venezia Giulia, rappresentata nel presente atto dalla dott.ssa Alberta De Sensi, nata a Napoli il 3.10.1953, in qualità di Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO l'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione lavorativa dei disabili, prevede la stipula, tra gli uffici competenti ed il datore di lavoro, di convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge medesima;

VISTO l'articolo 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1878 del 6 ottobre 2017 con la quale sono stati approvati i "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili");

VISTA la proposta di convenzione presentata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE in data 17 settembre 2018 protocollo n. LAVFORU-GEN-2018-0086126 finalizzata all'assolvimento degli obblighi di assunzione dell'intera quota di lavoratori con disabilità previsto dalla L. 68/1999 che è tenuta a rispettare sulla base dell'obbligo occupazionale calcolato per tutte le sedi provinciali presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, mediante il ricorso alla compensazione territoriale a livello regionale come prevista dal comma 8-ter della L. 68/1999 per i datori di lavoro pubblici;

VERIFICATO che il Datore di lavoro è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 68/1999;

visto e premesso quanto sopra, tra le parti, come indicate,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1. Il Datore di lavoro, con il presente atto, si impegna ad attuare il "Programma di inserimento lavorativo" per il conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge 68/1999, contenuto nell'ALLEGATO A che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Attuazione del "Programma di inserimento lavorativo"

1. Per la realizzazione del Programma di inserimento lavorativo di cui all'art. 1 potranno essere attivati tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare:
 - avviamenti numerici
 - avviamenti nominativi
 - procedure concorsuali
2. Il Datore di lavoro si impegna, entro la scadenza delle assunzioni programmate, a comunicare preventivamente le modalità di inserimento attraverso cui intende effettuare le assunzioni nonché a presentare preventivamente la figura professionale utile ai fini dell'inserimento alle competenti Strutture del collocamento mirato per gli inserimenti di competenza delle stesse.
3. Il programma di assunzioni di cui all'art. 1, qualora sia necessario in base alla vigente normativa, dovrà essere attuato mediante apposite convenzioni individuali, che stabiliscano il progetto di integrazione lavorativa relativo al lavoratore.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Datore di lavoro si impegna a presentare alla competente Struttura del Collocamento Mirato la relativa proposta di convenzione almeno trenta giorni prima del termine previsto nel "Programma di inserimento lavorativo" di cui all'art. 1, per l'assunzione del singolo lavoratore.

Art. 3 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, si verifici, per qualsiasi ragione, la cessazione del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori di cui al "Programma di inserimento lavorativo", il Datore di lavoro provvederà alla copertura dell'obbligo entro i successivi 60 giorni, ovvero entro la data già prevista in convenzione.

Art. 4 – Variazione della situazione

1. Il programma e la durata degli obblighi occupazionali possono essere rideterminati dalle parti in presenza dell'insorgere di situazioni aziendali ed occupazionali non prevedibili al momento della stipula.

Art. 5 - Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo

1. Il datore di lavoro può richiedere, ai fini dell'attuazione del Programma di inserimento di cui all'articolo 1, l'attivazione dei servizi di competenza delle Strutture del collocamento mirato, in particolare:

- tirocini finalizzati all'assunzione di cui alla DGR 2429/2015;
- servizi di consulenza e tutoraggio;
- monitoraggio post assunzione

Art. 6 – Monitoraggio

1. Il Datore di lavoro si impegna a collaborare all'attività di monitoraggio espletata dalle competenti Strutture del Collocamento Mirato, in relazione alla tempistica delle assunzioni programmate ed allo stato di adempimento degli impegni occupazionali assunti nella convenzione.

Art. 7 - Inadempimento contrattuale e risoluzione della convenzione

1. Il Datore di lavoro si impegna a consentire, dietro semplice richiesta della Regione, controlli relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente convenzione.

2. In caso di mancata attuazione del Programma di inserimento di cui all'articolo 1, la Regione, previa contestazione al Datore di lavoro, provvederà all'assegnazione dei lavoratori disabili tramite avviamento numerico, segnalando contestualmente la situazione alle autorità competenti.

3. Nel caso in cui il Datore di lavoro non adempia agli impegni di cui all'articolo 2 della presente convenzione, la stessa sarà automaticamente risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo che il Datore di lavoro adduca idonei motivi a giustificazione del proprio inadempimento.

Art. 8 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Datore di lavoro e la Regione, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

2. Il foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di assunzione nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni e di collocamento delle persone disabili, nonché alle disposizioni e condizioni tutte degli atti indicati e/o richiamati nelle premesse.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dalle parti

Per la Regione FVG
Il Responsabile di posizione Organizzativa
Dott.ssa Anna Maria Bosco
(firmato digitalmente)

Per il Datore di lavoro
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Alberta De Sensi
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, le parti contraenti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente gli artt. da n. 1 al n. 9, della presente convenzione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dalle parti

Per la Regione FVG
Il Responsabile di posizione Organizzativa
Dott.ssa Anna Maria Bosco
(firmato digitalmente)

Per il Datore di lavoro
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Alberta De Sensi
(firmato digitalmente)

Il presente accordo, sottoscritto digitalmente in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c..

PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il datore di lavoro AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA intende realizzare un programma di inserimenti lavorativi mirati per il conseguimento degli obiettivi occupazionali come di seguito definito:

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Vista la situazione occupazionale come dichiarata nel Prospetto informativo presentato dal Datore di lavoro:

- **numero dipendenti** (base di computo) computabili **909**
- **numero scoperture** **32**
- **numero assunzioni oggetto del programma** **32**

Le assunzioni di cui al presente programma saranno attuate secondo le tempistiche di seguito indicate:

data(entro il) sede di assunzione	30/04/2019	31/10/2019	30/04/2020	31/10/2020	30/04/2021	31/10/2021
Gorizia	1	1	1	1	1	1
Pordenone	1	1	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	1	1	1
Udine	1	2	3	3	3	2